

**Individuazione dei criteri di graduazione
delle sanzioni amministrative di cui
all'art. 133 del D.Lgs. 152/2006**

**nel rispetto delle disposizioni di cui
all'art.11 della L. 689/1981**

1 - PREMESSA METODOLOGICA

Art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 il Dirigente competente nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative determina l'ammontare delle stesse in base:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- alla personalità, alle condizioni economiche del trasgressore, riferite dagli accertatori o desunte dagli atti in possesso o acquisiti dall'ufficio competente.

1.1 Gravità della violazione

La gravità della violazione è determinata in relazione al numero dei parametri violati (**coefficiente α**).

1.2 Opera svolta dal trasgressore

Per la valutazione delle azioni poste in essere dal trasgressore per eliminare o mitigare gli effetti della violazione medesima e ripristinare lo stato precedente è onere del trasgressore dimostrare le azioni intraprese (**coefficiente β**).

A tal fine dovrà essere prodotta, unitamente agli scritti difensivi e/o alla documentazione in risposta ad eventuale diffida, idonea e dettagliata documentazione comprovante l'attività svolta. È facoltà dell'Autorità Umbra rifiuti e Idrico verificare quanto ricevuto anche con l'ausilio e la collaborazione del Gestore del S.I.I. e degli organi accertatori.

1.3 Personalità e Condizioni economiche del trasgressore

1.3.1 Personalità del trasgressore

La personalità del trasgressore è valutata facendo riferimento alla reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione di cui all'art. 133, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e commesse dal trasgressore sul medesimo scarico nel quinquennio precedente già oggetto di ordinanza ingiunzione (**coefficiente γ**).

1.3.2 Condizioni economiche del trasgressore

Nei riguardi di trasgressori che versano in condizioni di disagio economico viene attribuito un coefficiente di riduzione della sanzione (**coefficiente δ**). La valutazione della condizione economica del trasgressore sarà effettuata nel seguente modo:

- a) **IMPRESA INDIVIDUALE:** si terrà conto della situazione di effettivo disagio economico se evidenziato direttamente dal trasgressore mediante autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445. Si considera "*stato economico disagiato*" il possesso, alla data dell'accertamento della violazione di un **reddito ISEE** (Indicatore Situazione Economica Equivalente), autocertificato:
 - Non superiore a € 9.530,00 per famiglie con massimo 3 figli a carico;
 - Non superiore a € 20.000,00 per famiglie numerose con almeno 4 figli a carico;
- b) **QUALSIASI ALTRO TIPO DI OPERATORE:** si terrà conto della situazione di effettivo disagio economico se evidenziato direttamente dal trasgressore mediante autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445. Si considera "*stato economico*

disagiato" l'esistenza, alla data dell'accertamento della violazione di procedure concorsuali e/o fallimentari in corso.

La forma giuridica autocertificata dal trasgressore è quella riportata nella sezione "*dati anagrafici*" della visura camerale in corso di validità, alla data del verbale di accertamento.

È facoltà dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico verificare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, quanto dichiarata dal trasgressore, anche con l'ausilio e la collaborazione del Gestore del S.I.I. e degli organi accertatori.

Dall'applicazione dei suddetti criteri metodologici deriva la quantificazione della **SANZIONE BASE** che **non potrà essere, in ogni caso, inferiore al minimo edittale** e che **non potrà essere, in ogni caso, superiore al massimo edittale**.

1.4 Art. 140 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 140 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 152/2006, nei previsti, il Dirigente competente nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione stabilisce la riduzione dell'importo della sanzione dalla metà a due terzi.

2 - SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE

Art. 133, comma 1 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

$$\text{Sanzione BASE}_{\text{limiti}} = \text{MED}_{c1} * \alpha * \beta * \gamma * \delta$$

con:

Sanzione BASE_{limiti} Valore della sanzione a seguito della graduazione effettuata. Deve essere compresa tra il valore minimo e il valore massimo previsti dalla normativa di riferimento.
Qualora dal calcolo risulti un valore inferiore al minimo edittale si avrà:

$$\text{Sanzione BASE} = \text{Minimo edittale}$$

Qualora dal calcolo risulti un valore superiore al massimo edittale si avrà:

$$\text{Sanzione BASE} = \text{Massimo edittale}$$

MED_{c1} Minimo edittale **Art. 133 c.1** D.Lgs. 152/2006. Valore minimo della sanzione prevista dalla normativa di riferimento.

α

Coefficiente “*Gravità EVENTO*”. Consiste nella maggiorazione, fino al raggiungimento del massimo edittale, in relazione alla quantità dei parametri che hanno superato il limite previsto dalle tabelle di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e dell'entità di tale scostamento

$$\alpha = \alpha 1 * \alpha 2$$

<i>Numero di parametri che hanno superato il limite previsto dalle tabelle di cui all'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006</i>	α1
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,4
6	1,5
7	1,6
8	1,7
9	1,8
10	1,9
≥11	2,0

<i>Scostamento dal valore limite</i>	α2
Valore di emissione < 2LIM per ogni parametro	1,0
2LIM ≤ Valore di emissione < 5LIM per 1 parametro	1,25
2LIM ≤ Valore di emissione < 5LIM per 2 o più parametri	1,5
Valore di emissione ≥ 5LIM per 1 parametro	1,75
Valore di emissione ≥ 5LIM per 2 o più parametri	2,0

β

Coefficiente “*Opera svolta dal trasgressore*”. Consiste nella riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e a ripristinare lo stato di conformità dello scarico.

<i>Attività svolta</i>	β
Intervento di manutenzione completato entro i termini della diffida	0,8
Attività svolta oltre i termini della diffida	0,9
Attività non svolta e/o Assenza di documentazione	1,0

γ

Coefficiente “*Personalità del trasgressore*”. Consiste nella maggiorazione del 10%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore (n), sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con sentenza definitiva:

$$\gamma = 1 + 0,1n$$

δ

Coefficiente “**Condizioni economiche del trasgressore**”. Consiste nella graduazione della sanzione applicando una riduzione in funzione della condizione economica del trasgressore, come definita nella premessa metodologica.

<i>Condizioni economiche del trasgressore</i>	δ
Trasgressore in condizione di disagio	0,8
Trasgressore non in condizione di disagio	1,0

3 - MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI

Art. 133, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

$$\text{Sanzione BASE}_{\text{prescrizioni}} = \text{MED}_{\text{c3}} * \alpha * \beta * \gamma * \delta$$

con

Sanzione BASE_{prescrizioni} Valore della sanzione a seguito della graduazione effettuata. Deve essere compresa tra il valore minimo e il valore massimo previsti dalla normativa di riferimento.
Qualora dal calcolo risulti un valore inferiore al minimo edittale si avrà

$$\text{Sanzione BASE} = \text{Minimo edittale}$$

Qualora dal calcolo risulti un valore superiore al massimo edittale si avrà

$$\text{Sanzione BASE} = \text{Massimo edittale}$$

MED_{c3} Minimo edittale **Art.133 c.3** D.Lgs. 152/2006. Valore minimo della sanzione prevista dalla normativa di riferimento.

α Coefficiente “*Gravità EVENTO*”. Consiste nella maggiorazione, fino al raggiungimento del massimo edittale, in relazione alla quantità delle violazioni accertate rispetto al provvedimento autorizzativo

Numero delle violazioni accertate rispetto al provvedimento autorizzativo	α
1	1,00
2	1,10
3	1,20
>3	1,50

β Coefficiente “*Opera svolta dal trasgressore*”. Consiste nella riduzione del 20%, qualora il trasgressore documenti di aver tempestivamente adottato misure idonee ad eliminare le cause della violazione e ad ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Ufficio

Attività svolta	β
Intervento di manutenzione completato entro i termini della diffida	0,8
Attività svolta oltre i termini della diffida	0,9
Attività non svolta e/o Assenza di documentazione	1,0

γ Coefficiente “*Personalità del trasgressore*”. Consiste nella maggiorazione del 50%, fino al raggiungimento del massimo edittale, per ogni reiterazione di condotte illecite della medesima disposizione commesse dal trasgressore (n), sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio, accertate con ordinanza ingiunzione non opposta o con

sentenza definitiva:

$$\gamma = 1 + 0,5n$$

δ

Coefficiente “*Condizioni economiche del trasgressore*”. Consiste nella graduazione della sanzione applicando una riduzione o una maggiorazione in funzione della condizione economica del trasgressore come definita nella premessa metodologica.

<i>Condizioni economiche del trasgressore</i>	δ
Trasgressore in condizione di disagio	0,8
Trasgressore non in condizione di disagio	1,0

4 - APPLICAZIONE DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

Per la valutazione della possibile applicazione di quanto disposto dall'art. Art. 140 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 verrà valutata la documentazione prodotta dal trasgressore comprovante l'attività svolta. Sarà facoltà dell'Autorità Umbra rifiuti e Idrico verificare quanto ricevuto anche con l'ausilio e la collaborazione del Gestore del S.I.I. e degli organi accertatori.

La graduazione avverrà in funzione di eventuali precedenti applicazioni di quanto disposto dall'art. 140 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a favore del trasgressore, per la medesima infrazione, sul medesimo scarico, nel quinquennio precedente, per quanto riscontrabile agli atti dell'Ufficio.

$$\text{SANZIONE} = \text{SANZIONE BASE} (1 - \Phi)$$

<i>Precedenti applicazioni dell'art.140 D.Lgs. 152/2006</i>	Φ
0	$\frac{2}{3}$
1	$\frac{65}{100}$
2	$\frac{60}{100}$
3	$\frac{55}{100}$
≥ 4	$\frac{1}{2}$

La mancata comunicazione entro i termini previsti dall'art. 140 del D.Lgs. 152/2006, non consente l'applicazione di quanto dallo stesso disposto.